



INFORMATIVA PERIODICA - 2/2022

Commercialista del lavoro

15 febbraio 2022

Sommario

| | |
|--|----|
| Editoriale | 2 |
| La riforma degli ammortizzatori sociali tra estensione dei beneficiari e raccordo con le politiche attive | 4 |
| INPS gestione commercianti e società in nome collettivo di mera gestione immobiliare dopo l'ordinanza 29913 del 2021 della Corte di Cassazione | 8 |
| Le novità previdenziali della legge di bilancio 2022 | 11 |
| Osservatorio parlamentare - Lavoro, impresa e welfare | 16 |
| Osservatorio della prassi amministrativa in materia di lavoro | 26 |

Editoriale

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE, URGE SALVAGUARDARE IL RUOLO DEI COMMERCIALISTI

Cari colleghi,

con decreto dello scorso 14 gennaio, il Ministero della giustizia ha istituito sette gruppi di lavoro finalizzati alla elaborazione degli schemi di decreto legislativo nelle diverse materie identificate nell'ambito della riforma del processo civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206 "delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata").

L'auspicio è che in sede di attuazione della riforma e di formulazione dei decreti delegati venga posto rimedio all'apparente esclusione dei commercialisti dalla negoziazione assistita in materia di controversie di lavoro.

Dalla disamina dei criteri di delega, infatti, sembra ricavarsi un'ingiustificabile disparità rispetto ai soggetti abilitati ad assistere i datori di lavoro nella risoluzione delle controversie alternative a quelle giudiziali. Limitandosi al dato letterale della legge delega, la nuova negoziazione assistita coinvolgerebbe avvocati e consulenti del lavoro, in mancanza di una espressa menzione dei commercialisti.

L'esclusione della nostra categoria appare quantomeno contraddittoria in considerazione della abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro garantita dall'art. 1 della Legge 12/79, che equipara i consulenti del lavoro ai commercialisti ed agli avvocati.

Così, in mancanza di opportune scelte di politica del diritto, finalizzate alla armonizzazione delle competenze dei professionisti impegnati nella consulenza del lavoro, si acuirebbe una linea di tendenza preoccupante per la nostra professione che, alla luce del ruolo svolto dai commercialisti nell'area professionale giuslavoristica, necessita di un ripensamento politico.

Merita supporto, dunque, la richiesta inoltrata dai Commissari del CNDCEC al Ministro Cartabia affinché nei gruppi di lavoro costituiti per l'attuazione della riforma del processo civile siano integrati componenti designati dal Consiglio nazionale, data la rilevanza della materia e le specifiche competenze che per legge sono riconosciute ai suoi iscritti nelle diverse aree della riforma.

I commercialisti presidiano con comprovata capacità l'intreccio di relazioni tra lavoratori, organizzazioni di impresa, enti strumentali della pubblica amministrazione e soggetti del mercato. La loro idoneità a gestire le dinamiche del lavoro nel rapporto e nel mercato richiede il loro

riconoscimento affinché ne siano salvaguardate le prerogative professionali, motivo per il quale sollecitiamo e riponiamo fiducia nell'operato del legislatore delegato.

Roberto Cunsolo

Coordinatore Dipartimento "Commercialista del lavoro" FNC



La riforma degli ammortizzatori sociali tra estensione dei beneficiari e raccordo con le politiche attive

di **Cesare Damiano**, già *Ministro del Lavoro*, componente *C.d.A. INAIL* e **Maria Giovannone**, *Professore Aggregato in Diritto del Mercato del Lavoro Università degli Studi Roma Tre*

È da tempo nota l'esigenza di allargare le maglie protettive degli ammortizzatori sociali. Il mercato del lavoro, non solo nazionale, è ormai caratterizzato da una crescente instabilità occupazionale, da frequenti transizioni lavorative e dall'impiego di tipologie contrattuali atipiche.

Eppure, nonostante i passati tentativi di riforma, gli ammortizzatori sociali hanno continuato a presidiare soprattutto l'area del lavoro subordinato e a garantire copertura ai lavoratori con carriere stabili e con regolari flussi di reddito (medio-alti), soprattutto nelle imprese più grandi. Tali criticità hanno mostrato tutta la loro portata durante la crisi pandemica, che tra l'altro ha colpito soprattutto i settori ad elevata incidenza di lavoro precario e a basso reddito.

In poche parole, le disuguaglianze generate dal mercato del lavoro sono state traslate anche sul sistema di sicurezza sociale, che si è rivelato poco inclusivo, soprattutto nei confronti dei soggetti più vulnerabili del mercato del lavoro, come i giovani e le donne.

L'obiettivo del riordino normativo in materia di ammortizzatori sociali (d.lgs. n. 148/2015), disposto dalla legge di bilancio per il 2022 (l. n. 234/2021), è stato proprio quello di rimediare a tali disfunzioni sulla base del principio del c.d. "universalismo differenziato". Si è dunque proceduto a

ricalibrare le regole di accesso agli istituti di protezione per intercettare i fabbisogni di protezione dei lavoratori, tenendo però conto delle dinamiche produttive, dei settori e della dimensione aziendale. Le previsioni istituzionali parlano di nuove e maggiori coperture per 12,4 milioni di persone.

La riforma, poi, si contraddistingue per un altro aspetto. Il legislatore ha infatti ricercato un raccordo più forte tra politiche passive e politiche attive, ossia tra gli ammortizzatori sociali e i programmi di formazione e qualificazione professionale già previsti dal Pnrr.

Procedendo per gradi, sono molte le novità che riguardano le misure di sostegno al reddito, sia in costanza che in assenza di rapporto di lavoro.

Nel primo ambito, anzitutto, i trattamenti di integrazione salariale sono stati estesi a tutti i lavoratori subordinati, anche con anzianità lavorativa esigua, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. Anche la CIGS è stata estesa a tutti i settori e a tutte le imprese con più di 15 dipendenti, per le causali di riassetto aziendale (anche processi di transizione), crisi aziendale e contratto di solidarietà. Questa estensione del beneficio riguarda 9,9 milioni di dipendenti. Inoltre, è stato definito un massimale unico che consentirà un aumento



LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI TRA ESTENSIONE DEI BENEFICIARI E RACCORDO CON LE POLITICHE ATTIVE

di oltre 200 euro per coloro che hanno una retribuzione fino a 2.159,48 euro.

Le imprese con oltre 15 dipendenti potranno altresì beneficiare di una misura aggiuntiva di integrazione salariale di dodici mesi, a patto che i lavoratori seguano programmi di formazione (c.d. accordi di transizione occupazionale). È poi prevista una misura di premialità per le imprese che assumono a tempo indeterminato una persona in CIGS, corrispondente a un contributo mensile del 50% della CIGS residua non fruita, per un massimo di dodici mesi.

Come misura di salvataggio, è incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà attraverso l'espansione della riduzione media oraria (dal 60 all'80%) e della riduzione massima complessiva dell'orario lavorativo (dal 70 al 90%).

La *ratio* estensiva ha investito anche i Fondi di solidarietà bilaterali, cui possono accedere tutte le imprese, anche quelle di micro-dimensioni. Il *quantum* dell'assegno deve essere almeno pari alla cassa integrazione e garantire una copertura massima a seconda della dimensione aziendale. Inoltre, per le imprese con oltre 15 dipendenti, i Fondi garantiscono l'erogazione della CIGS.

Il Fondo di integrazione salariale (Fis) rafforza la copertura residuale delle imprese che non accedono alla CIGO e al Fondo di solidarietà bilaterale, comprese le micro-imprese del terziario e i datori con almeno 1 dipendente. Pertanto, la platea dei beneficiari si allarga a 1,5 milioni di lavoratori impiegati in imprese fino a 5 dipendenti. Anche in questo caso,

l'erogazione dell'assegno è modulata in base alla dimensione aziendale.

È poi prevista una misura incentivale, cioè la riduzione dell'aliquota contributiva del 40% a beneficio delle piccole imprese (1-5 dipendenti) che non accedono al Fis per almeno 24 mesi.

Rispetto al raccordo con le politiche attive, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria saranno coinvolti nei programmi di formazione e (ri)qualificazione professionale, anche per mezzo dei fondi interprofessionali. Questi fondi riceveranno incentivi economici qualora finanzino piani formativi destinati ai lavoratori che beneficiano delle misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, con l'eventuale sostegno finanziario delle Regioni.

Più in particolare, i lavoratori destinatari della CIGS saranno inclusi nel programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), previsto dal Pnrr e recentemente attuato (D.M. 5 novembre 2021). Tale programma, inoltre, potrà essere utilizzato attraverso la sottoscrizione di patti territoriali per la transizione ecologica e digitale. È importante evidenziare che il programma GOL assisterà anche la platea dei lavoratori autonomi con partita IVA che cessano definitivamente la propria attività professionale.

Merita inoltre si essere menzionata l'estensione della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) ai lavoratori del settore della pesca.

Riguardo gli istituti di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, sono state



LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI TRA ESTENSIONE DEI BENEFICIARI E RACCORDO CON LE POLITICHE ATTIVE

ampliate le *chance* di accesso alla Naspi: scomparendo il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, basterà possedere 13 settimane contributive negli ultimi 4 anni. È stato inoltre alleggerito il meccanismo di *décalage*, che inizierà dal sesto mese e non più dal quarto. A tutela dei soggetti più anziani, invece, la riduzione Naspi inizierà dall'ottavo mese per i percettori ultra-cinquantenni. L'estensione della Naspi è stata operata anche a livello settoriale, includendo ora anche gli operai agricoli a tempo indeterminato nel settore dei prodotti agricoli e zootecnici.

La riforma tenta inoltre di mitigare le forti differenze tra i livelli di tutela fissati per la Naspi e la Dis-Coll, che come noto spetta ai collaboratori coordinati e continuativi. La copertura di quest'ultimo strumento è esteso da 6 mesi ad 1 anno, garantendo un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata. È inoltre riconosciuto il versamento dei contributi (figurativi) ai fini pensionistici e un meccanismo di *décalage* meno severo.

Altre misure hanno riguardato il contratto di espansione, esteso fino al 2023 alle imprese con almeno 50 dipendenti, per supportare quelle riorganizzazioni aziendali che necessitano di un *mix* di interventi di sostegno al reddito, formazione, pre-pensionamento e assunzione.

Alla luce di questa breve rassegna sulle principali misure di riassetto, si nota come il legislatore non abbia stravolto l'equipaggiamento strumentale degli

ammortizzatori sociali. Il legislatore ha soprattutto ampliato la portata degli istituti di sostegno straordinario in costanza di rapporto già esistenti, dilatando il campo dei beneficiari e talvolta il *quantum* e la durata delle prestazioni. Sul fronte degli ammortizzatori in mancanza di occupazione, l'allentamento dei criteri di accesso alla Naspi porterà ad una copertura maggiore dei lavoratori più precari e il rafforzamento della Dis-coll permetterà finalmente ai collaboratori di accedere ad una misura di sostegno dignitosa.

La riforma inoltre punta a sollecitare la ripresa produttiva post-pandemica attraverso il sostegno rivolto alle imprese che si impegnano in riassetto organizzativi e in processi di transizione *green* e digitali, fortemente sollecitati dall'Unione europea. Non è da dimenticare, infatti, che gli ammortizzatori sociali rappresentano sì una tutela sociale, ma anche strumenti di politica economica a sostegno della produzione nazionale.

Non è di meno rilievo il tentativo di escogitare il raccordo tra politiche attive e passive. Gli ammortizzatori in tal modo ampliano la propria funzione: oltre a garantire un reddito, sostengono ora la rapida transizione occupazionale, che è ormai elemento strutturale, non più patologico, del mercato del lavoro. In questo ambito, bisognerà valutare soprattutto l'operatività del programma GOL e, in realtà, del più ampio riassetto regolatorio che sta investendo il sistema delle politiche attive sotto l'ombrello del "Piano Nazionale Nuove Competenze" (D.M. 14 dicembre 2021).



**LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI TRA ESTENSIONE
DEI BENEFICIARI E RACCORDO CON LE POLITICHE ATTIVE**

Sarà per questo interessante seguire i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle norme da parte del nuovo "Osservatorio paritetico permanente" istituito presso il Ministero del Lavoro, che potrà valutare ulteriori revisioni dei trattamenti di integrazione salariale.



INPS gestione commercianti e società in nome collettivo di mera gestione immobiliare dopo l'ordinanza 29913 del 2021 della Corte di Cassazione

di **Stefano Ferri**, Commercialista in Reggio Emilia

Da molti anni si dibatte circa l'esistenza dell'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti INPS dei soci di società che effettuano mera attività di locazione immobiliare. Si rammentano e si richiamano le pagine scritte in materia in occasione della cosiddetta "Operazione Poseidone" dell'INPS che realizzò numerose iscrizioni d'ufficio di soci di immobiliari di gestione, generando un consistente contenzioso di merito e di legittimità.

Partendo dal dato normativo, si rammenta che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell'INPS grava, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 della Legge 160 del 3 giugno 1975 su coloro che presentino i seguenti requisiti: *"a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o*

regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

A ribadire la puntuale interpretazione di tale normativa nella fattispecie delle società immobiliari di gestione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 29913, depositata il 25 ottobre 2021.

La vicenda giudiziaria prendeva le mosse da un socio e amministratore di società in nome collettivo svolgente attività di mera gestione immobiliare che si è visto notificare dalla locale sede INPS un avviso di addebito per contributi relativi alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.

In realtà, come provato dallo stesso socio, la sua attività si limitava alla mera riscossione dei canoni di locazione dei beni immobili e, citando testualmente l'Ordinanza, l'iscrizione era avvenuta *"in mancanza di un qualsivoglia accertamento sulla prevalenza e abitualità dell'attività svolta dai singoli soci"*. Ritengo fondamentale e da sottolineare questo passaggio: la Suprema Corte richiede all'Istituto un'attività ispettiva e di verifica in concreto sulla natura dell'attività svolta dai soci, che non si limiti ad un mero esame delle visure camerali ma che si spinga ad approfondire la fattispecie con ulteriori atti di verifica; in altri termini, è onere dell'INPS dimostrare la partecipazione personale, e con



**INPS GESTIONE COMMERCianti E SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
DI MERA GESTIONE IMMOBILIARE DOPO L'ORDINANZA 29913
DEL 2021 DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

caratteri di abitudine e prevalenza, al lavoro aziendale. E, sempre in tema di prova, la Cassazione ribadisce la linea consolidata risalente alla Sentenza 1852 del 2000 che *“le indicazioni dell'atto costitutivo della società e le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondano sui dati allegati dall'obbligato”*.

Un'interpretazione del tutto analoga a quella che già la Circolare INPS n. 32 del 15/02/1999 prevedeva per le società a responsabilità limitata: *“Si è chiarito, inoltre, che i soci delle predette società sono assicurabili soltanto allorché partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo, sia i soci conferenti solo capitale sia i soci la cui prestazione lavorativa non presenti i predetti caratteri di abitudine e prevalenza.”*.

Infatti, ed è questo un altro passaggio-chiave dell'Ordinanza in esame, anche se per esercitarla si è scelta la forma giuridica di una società commerciale, l'attività di mera riscossione dei canoni di locazione non costituisce attività d'impresa sotto il profilo previdenziale; unica eccezione ribadita dalla Suprema Corte è costituita dalle società che svolgono intermediazione immobiliare, e a tal proposito si rammenta l'insegnamento della ben nota Sentenza della Cassazione n. 845 del 19/01/2010. E anche se si utilizza uno schema

societario previsto per attività commerciali per limitarsi al mero godimento di immobili, in contrasto con le previsioni dell'articolo 2248 del codice civile, non è applicabile una sanzione indiretta costituita da un obbligo contributivo relativamente al quale siano mancanti i presupposti propri.

Sulla base di queste valutazioni viene enunciato il chiarissimo principio di diritto espresso nell'Ordinanza in esame, ritenendo la Suprema Corte che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti dell'INPS è lo svolgimento di un'attività commerciale. E non ricorre tale presupposto nel caso di una società di persone (nella fattispecie una società in nome collettivo) esercente un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, in assenza di prestazione di servizi in favore di terzi e di atti di compravendita o di costruzione. Ne consegue che, anche spostando l'obiettivo sulle società in accomandita semplice, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla citata gestione, ma è necessario che venga dimostrata da parte dell'Istituto la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitudine e prevalenza.

L'Ordinanza 29913 ribadisce un principio ormai consolidato: non è possibile per l'INPS richiedere l'iscrizione alla Gestione Commercianti al socio che non svolga un'attività lavorativa abituale e prevalente a favore della società, indipendentemente dalla veste giuridica assunta. Già nel 2008 il Giudice



**INPS GESTIONE COMMERCianti E SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
DI MERA GESTIONE IMMOBILIARE DOPO L'ORDINANZA 29913
DEL 2021 DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, con Sentenza n. 227, scriveva: “Sostenere che la persona fisica, la società di persone o di capitali proprietarie di un unico cespite immobiliare posto a reddito mediante affitto ad unico terzo (omissis) valga a costituire il proprietario imprenditore o, se società, impresa commerciale, comporterebbe la conseguenza, aberrante e ridicola – tanto più nell’ipotesi della locazione, contratto di durata pluriennale (omissis)- di dar vita ad una moltitudine di commercianti (omissis). Né la situazione può mutare per il fatto che il proprietario non eserciti diversa attività lucrativa”. In senso conforme si è espresso anche il Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che con Sentenza del 03/07/2014, stabiliva che “deve escludersi la ricorrenza del presupposto oggettivo cui si ricollega l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ove l’oggetto sociale consista esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà della società, senza svolgimento di un’attività di intermediazione immobiliare”.



Le novità previdenziali della legge di bilancio 2022

di **Stefana Rossotti**, Commercialista in Alba

La manovra di Bilancio 2022 non ha apportato modifiche sostanziali all'attuale panorama previdenziale. Senza intaccare l'asse pensionistico principale entrato in vigore nel 2012 con la riforma Fornero, e in attesa della riforma delle pensioni che dovrebbe prevedere nuove forme di flessibilità in uscita con carattere strutturale, ha introdotto:

- la proroga di alcune misure sperimentali già consolidate:
 - o APE SOCIALE;
 - o OPZIONE DONNA.
- l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'Ape Sociale
- una nuova formula di accesso anticipato alla pensione:
 - o QUOTA 102.
- la riforma della gestione di previdenza obbligatoria dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato.

Gli strumenti pensionistici principali rimangono:

- la pensione di vecchiaia a 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi;
- la pensione "anticipata" al raggiungimento del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, scontato di un anno per le donne, e decorsi 3 mesi di finestra dalla maturazione del requisito.

Entrambi questi strumenti sono soggetti a possibili incrementi, del requisito anagrafico per il primo e del requisito contributivo per il secondo, dovuti ad adeguamenti a speranza di vita nel limite massimo di 3 mesi ogni 2 anni, spostando in avanti l'accesso a pensione. Attualmente questi incrementi sono stati congelati fino al 31/12/2024 per la pensione di vecchiaia e fino al 31/12/2026 per la pensione anticipata.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022.

Ape Sociale

L'Ape Sociale è stata introdotta come misura sperimentale nel 2017, ma è stata più volte prorogata fino al 30 novembre 2021. Questa misura accompagna i lavoratori con 63 anni di età e il requisito contributivo (diverso in base alle diverse situazioni) fino al compimento dell'età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria, pari a 67 anni di età - fino al 31/12/2024.

La Legge di bilancio 2022 ha modificato la disciplina per l'accesso all'Ape Sociale e ne ha prorogato la validità fino al 30 novembre 2022.

Prima dell'attuale modifica, potevano presentare domanda di Ape Sociale coloro che avevano maturato i 4 requisiti seguenti:

- a. compiuto almeno 63 anni di età;
- b. cessato l'attività lavorativa;



LE NOVITÀ PREVIDENZIALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

- c. raggiunto un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (o 36 per i lavoratori con mansioni gravose) in una o più Gestioni Inps;
- d. l'appartenenza a una tra le seguenti quattro categorie: disoccupati di lunga durata che avevano esaurito la NASpl seguita da almeno 3 mesi di inoccupazione; caregiver per un familiare, convivente da almeno 6 mesi e disabile grave, parente o affine entro il 2° grado; invalido civile con disabilità almeno del 74%; addetto a mansioni gravose.

Caratteristiche immutate dell'Ape sociale sono:

- a. percezione di un indennizzo mensile (in rate di 12 mesi), pari alla pensione maturata al momento dell'accesso, con un valore massimo di € 1.500,00 erogato dall'Inps fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- b. cumulabilità dell'assegno con redditi da lavoro subordinato e parasubordinato fino al limite annuo massimo di € 8.000,00 e con redditi da lavoro autonomo fino al limite annuo massimo di € 4.800,00.

Con la manovra di Bilancio 2022 sono stati modificati, in parte, il requisito contributivo e la platea dei beneficiari, oltre alla scadenza della misura spostata fino al 30 novembre 2022.

Vediamo in dettaglio le modifiche:

a. Requisito contributivo

- 30 anni di contributi per i disoccupati di lunga durata che abbiano esaurito la NASPI, i caregivers e gli invalidi civili con disabilità pari o superiore al 74%;
- 36 anni di contributi per gli addetti alle attività gravose;
- Dal 2022, 32 anni di contributi per i lavoratori operai edili, operai ceramisti e operai conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
- Per le donne è rimasto lo sconto contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino ad un massimo di 2.

b. allargamento della platea degli aventi diritto:

- per i disoccupati di lunga durata è stato abolito il requisito in base al quale, per la liquidazione dell'APE sociale, l'interessato doveva aver terminato di percepire l'indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi. In questo modo i disoccupati transiteranno direttamente dalla NASpl all'Ape Sociale.
- per gli addetti alle mansioni gravose è stato modificato l'elenco delle mansioni che passano da 15 a 23. Possono accedere a questo strumento i lavoratori che hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni o per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, una tra le seguenti attività:



PROFESSIONI AMMESSE ALL'APE SOCIALE

2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

3.2.1 – Tecnici della salute

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 – Professioni qualificate nei servizi sanitari e

5.4.3 – Operatori della cura estetica

5.4.4 – Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.1.1 – Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2 – Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3 – Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.1.4 – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 – Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 – Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1 – Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2 – Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2 – Operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.4 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

LE NOVITÀ PREVIDENZIALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

8.1.3 – Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 – Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.5.2 – Portantini e professioni assimilate

8.3 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.4 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

Opzione donna

Si tratta di una forma sperimentale di pensione anticipata dedicata alle donne che è stata prorogata ripetutamente. La manovra 2022 ha prorogato, nuovamente, il termine (31/12/2021) entro il quale maturare i requisiti richiesti:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e almeno 59 anni per le lavoratrici autonome;
- 35 anni di contributi "effettivi" (esclusa, quindi, la contribuzione figurativa della disoccupazione e della malattia non integrata dal datore di lavoro);
- per le lavoratrici subordinate, la cessazione dell'attività.

Una volta maturati i suddetti requisiti, Opzione Donna non prevede un accesso immediato a pensione, ma la lavoratrice, prima di percepire l'assegno pensionistico, deve attendere che trascorra una finestra mobile la cui durata è pari a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e pari a 18 mesi per le lavoratrici autonome. Durante i mesi della

LE NOVITÀ PREVIDENZIALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

finestra sarà possibile continuare l'attività lavorativa.

Per il raggiungimento del requisito contributivo non è possibile cumulare gratuitamente i contributi maturati in diverse Gestioni (salvo il ricorso al metodo della ricongiunzione onerosa). È prevista un'eccezione per le lavoratrici iscritte al Fondo dei lavoratori dipendenti e contemporaneamente alla Gestione artigiani e commercianti. Queste gestioni sono cumulabili gratuitamente, ma a condizione di applicare i requisiti anagrafici (59 anni) e la finestra mobile (18 mesi) delle lavoratrici autonome.

Importante è ricordare che, per accedere a Opzione Donna, continua a essere necessario convertire l'intero calcolo dell'assegno pensionistico al metodo contributivo, a prescindere dalla reale anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (dunque anche per chi aveva maturato 18 anni di contributi al 1995).

In conseguenza della conversione obbligatoria al metodo contributivo, la lavoratrice che per raggiungere il requisito contributivo voglia ricorrere al riscatto della laurea, potrà presentare la domanda di riscatto di laurea agevolato, ma solo contestualmente alla domanda di pensione anticipata Opzione Donna (messaggio Inps n. 4560/2021).

Come per altri accessi a pensione (Quota 100, Quota 102), anche per Opzione Donna l'accesso potrà essere richiesto anche dopo il 2022, a condizione che i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2021, senza

reali termini di decadenza, ma senza corresponsione degli arretrati.

Quota 102

Nella Legge di Bilancio 2022 la proroga della misura sperimentale Quota 100 non ha trovato spazio. Al suo posto è stata introdotta un'altra misura sperimentale c.d. Quota 102, di durata limitata al solo anno 2022, destinata ai lavoratori autonomi e subordinati sia del settore pubblico sia del settore privato che, entro il 31/12/2022, maturino i seguenti requisiti:

- almeno 64 anni di età
- almeno 38 anni di contributi di cui almeno 35 anni devono essere di contribuzione effettiva (esclusi, quindi, i contributi figurativi accreditati per malattia non integrata dal datore di lavoro, per disoccupazione, ecc.)
- cessazione dell'attività lavorativa sia per i lavoratori subordinati sia per i lavoratori autonomi.

Il requisito contributivo può essere raggiunto anche cumulando contributi versati in diverse gestioni previdenziali gestite dall'INPS, mentre non è ammesso il cumulo con contributi versati nelle casse privatizzate, salvo il ricorso alla ricongiunzione onerosa ai sensi della legge 45/1990.

Questa forma sperimentale di anticipo è stata introdotta per tamponare il c.d. scalone che si sarebbe creato con la distanza fra l'accesso a 62 anni di età di Quota 100 e l'età pensionabile di 67 anni della pensione di vecchiaia ordinaria.



LE NOVITÀ PREVIDENZIALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Visti i requisiti richiesti, Quota 102 sarà accessibile solo ai nati entro il 31 dicembre 1958 (a differenza di Quota 100, che abbracciava anche i nati entro il 31/12/1959). Tutte le altre regole tecniche previste per la pensione Quota 100 sono state assorbite dalla normativa istitutiva della pensione Quota 102, facendo un rinvio a Quota 100:

- decorrenza della pensione dopo la chiusura di una finestra di 3 mesi per i lavoratori del settore privato e di 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico
- determinazione del valore dell'assegno pensionistico in base alle regole di calcolo della pensione proprie del soggetto richiedente (sistema retributivo, sistema misto, sistema contributivo a seconda della contribuzione maturata al 31/12/1995)
- incumulabilità della pensione Quota 102 con redditi di lavoro autonomo o subordinato, anche esteri, relativi ad attività svolte successivamente alla decorrenza della pensione e fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31/12/2024). Unica eccezione è la cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite annuo di € 5.000,00 lordi
- sospensione del pagamento della pensione in Quota 102 nell'anno in cui venissero percepiti redditi non cumulabili e recupero dei ratei di pensione già erogati
- in caso di maturazione dei requisiti entro il 31/12/2022 l'accesso alla pensione

potrà essere richiesto anche dopo il 2022, senza reali termini di decadenza, ma senza corresponsione degli arretrati.

Il messaggio INPS n. 97/2022 contiene le istruzioni per presentare la domanda sul sito web dell'Istituto.

Il passaggio di inpgi (giornalisti) in inps

Per fronteggiare lo squilibrio strutturale della gestione sostitutiva dell'istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI) verificatosi negli ultimi dieci anni, la legge di Bilancio 2022 ha previsto, dal 1° luglio di quest'anno, il passaggio della gestione INPGI all'Inps.

Ai giornalisti le regole INPS si applicheranno a decorrere da luglio 2022, ma le quote di pensione antecedenti verranno sempre calcolate con le regole INPGI, che sono abbastanza complesse.

Da aprile dovrebbe essere disponibile la procedura per chiedere la pensione all'INPS con decorrenza da luglio.



Osservatorio parlamentare - Lavoro, impresa e welfare



 **OSSERVATORIO
PARLAMENTARE**



GENNAIO 2022

Provvedimenti approvati

Atti depositati

Progetti di legge

Sindacato ispettivo e di indirizzo

Venerdì 28 gennaio 2022



Settimana 10 - 14 gennaio 2022

CAMERA

PROVEDIMENTI APPROVATI

- **C. 2372-A** - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale
- **C. 196-721-1827-A** - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
- **C. 2655** - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (Approvato dal Senato)
- **C. 3308** - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020
- **C. 3326** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (Approvata dal Senato)

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 624 di lunedì 10 gennaio 2022

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DAL MINISTRO DELLA SALUTE:
Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (3434);
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (3433).

Seduta n. 625 di martedì 11 gennaio 2022

RIZZO NERVO ed altri: Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza fissa dimora (3435).

Seduta n. 626 di mercoledì 12 gennaio 2022

ASCARI e GRIPPA: Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, concernente i provvedimenti del giudice in materia di affidamento e rapporti dei figli con i genitori (3436);
MELILLI: Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere (3437).

Seduta n. 627 di venerdì 14 gennaio 2022

CORNELLI: Delega al Governo in materia di introduzione della settimana lavorativa corta (3438);

FRATOIANNI: Istituzione del salario minimo legale (3439);

FIANO ed altri: Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decretollegge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista (3443);

TOMASI e MOLINARI: Modifica all'articolo 78 della Costituzione e altre disposizioni in materia di dichiarazione e disciplina dello stato di emergenza nazionale (3444).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 624 di lunedì 10 gennaio 2022**

Risoluzione in Commissione XI

RIZZETTO 7-00778

tutelare i lavoratori dello stabilimento Caterpillar di Jesi

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

SURIANO 5-07312

1404 lavoratori morti sul lavoro

COSTANZO 5-07316

riforma del sistema delle cooperative, degli appalti e

della somministrazione

BOLOGNA 5-07319

risorse per il caregiver familiare

SVILUPPO ECONOMICO.

BIGNAMI 4-11037

inefficienze e ritardi del servizio postale

LICATINI 4-11038

cambio frequenze televisive per nuovo digitale terrestre

Seduta n. 625 di martedì 11 gennaio 2022**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

TRIPEDI 2-01399

cosiddetti lavoratori «fragili»

MURA 5-07341

trattamento lavoratrici della compagnia Ita Airways

MUGNAI 5-07342

annunciata chiusura dell'azienda di marroni di Marradi

RIZZETTO 5-07343

copertura dell'indennità di quarantena

MOSCHIONI 5-07344

tutela occupazione nello stabilimento Dynamic

Technologies di Attimis di Udine

INVIDIA 5-07345

lavoro precario

PAOLIN 5-07324

cosiddetti «furbetti del reddito di cittadinanza»

VIETINA 4-11068

attività della filiera turistico-alberghiera

SVILUPPO ECONOMICO.

BENAMATI 5-07337

produzione industriale dei chip su scala globale

VIANELLO 5-07338

destinazione dei fondi sequestrati alla famiglia Riva

SQUERI 5-07339

sostegno dei settori colpiti dagli effetti della pandemia

SUT 5-07340

cosiddetto «ecobonus auto»

DE FILIPPO 4-11057

chiusura dell'ufficio postale nel quartiere «Buculetto», a

Potenza

Seduta n. 626 di mercoledì 12 gennaio 2022

Mozione:

Seduta n. 395 di giovedì 13 gennaio 2022
Non risultano depositati progetti di legge

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:

Seduta n. 393 di martedì 11 gennaio 2022

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

NENCINI 4-06423 chiusura dello stabilimento dell'Ortofrutticola Mugello di Marradi

SVILUPPO ECONOMICO.

DE POLI 4-06420 aiuti per gli operatori della navigazione turistica
 DE POLI 4-06421 rischio chiusura per le piccole e medie emittenti televisive locali

Seduta n. 394 di mercoledì 12 gennaio 2022

Non risultano depositati atti indirizzati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico

Seduta n. 395 di giovedì 13 gennaio 2022

Mozioni:

CUCCA 1-00449 licenziamento dei lavoratori della compagnia Air Italy

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

CASTIELLO 4-06444 vizi dell'ipotesi di accordo collettivo nazionale della medicina fiscale

SVILUPPO ECONOMICO.

ENDRIZZI 4-06438 pluralismo delle emittenti televisive dopo il passaggio alle nuove frequenze

Settimana 17 - 20 gennaio 2022

CAMERA

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- **C. 3442** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Approvato dal Senato)
- **Risoluzione n. 6-00204** sulle Comunicazioni della Ministra della Giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30

Seduta n. 631 di giovedì 20 gennaio 2022

Risoluzione in Commissione X:

VALLASCAS 7-00781

procedure di riconoscimento dei titoli di efficienza energetica

Non risultano depositati atti indirizzati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico**SENATO****PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **Risoluzione n. 3 sulle** Comunicazioni della Ministra della Giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 396 di martedì 18 gennaio 2022**

QUARTO: Modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (2496);

ROMANO: Modifiche agli articoli 36 e 37 della Costituzione in materia di diritto a condizioni lavorative sicure e alla genitorialità (2497);

LANZI: Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per investitori finalizzato a sviluppare e rendere più competitivo il Sistema Italia (2498).

Seduta n. 397 di mercoledì 19 gennaio 2022

DAL MAS e altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze (2499).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 396 di martedì 18 gennaio 2022****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

RUOTOLO 4-06466

applicazione del Contratto d'area Torrese Stabiese

SVILUPPO ECONOMICO.

ROJC 4-06465

comune di Nimis (Udine)

fornitura di energia elettrica nella frazione Chialminis del



Seduta n. 397 di mercoledì 19 gennaio 2022

Non risultano depositati atti indirizzati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico

Settimana 24 - 28 gennaio 2022

CAMERA

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- **Non risultano approvati provvedimenti di legge**

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 632 di martedì 25 gennaio 2022

PAITA e NOJA: Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e altre disposizioni per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta (3448);

BELOTTI: Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela degli arbitri e dei giudici di gara, nonché attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medesimi durante lo svolgimento delle competizioni sportive (3449);

POTENTI: Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse (3450).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:

Seduta n. 632 di martedì 25 gennaio 2022

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

VALLASCAS 3-02731

liquidazione del Tfr agli ex dipendenti di Tirrenia-CIN
garantire ai cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza

INVIDIA 5-07416

l'accesso ai Centri per l'impiego

LEGNAIOLI 4-11158

morte sul lavoro dello stagista 18enne Lorenzo Parelli
istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)
licenziamenti via chat alla Zampieri Holding Srl

GALIZIA 4-11163

ASCARI 4-11169

SVILUPPO ECONOMICO.

ALAIMO 4-11162

Comitato Impresa donna

OCCHIONERO 4-11164

prospettive della Gigafactory Stellantis di Termoli



SENATO

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- Non risultano approvati provvedimenti di legge

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 398 di lunedì 24 gennaio 2022

GAUDIANO e altri: Disposizioni in materia di assistenza sanitaria territoriale (2500);
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA SALUTE: Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2, recante disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica (2501);
REGIONE BASILICATA: Modifica ed integrazione del Codice dei contratti (2502);
GAUDIANO: Modifica all'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, che reintroduce la festività del 2 novembre (2503);
MARINO e altri: Disposizioni in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo (2504).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:

Seduta n. 398 di lunedì 24 gennaio 2022

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

ROMANO 4-06487

lavoro agile per i genitori di figli in quarantena o in Dad

SVILUPPO ECONOMICO.

L'ABBATE 4-06483

testo unico per impianti di produzione di fonti alternative



Osservatorio della prassi amministrativa in materia di lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

| DATA | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| 4 febbraio 2022 | Istruzione operativa | Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2022. Modello OT23 2022. Aggiornamento documentazione probante. |
| 20 gennaio 2022 | Circolare n. 6 | Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche. Articolo 66, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. |

INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro

| DATA | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO |
|-----------------|-----------------------------|---|
| 2 febbraio 2022 | Nota n. 151 | Revoca del provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – attività stagionale. |
| 27 gennaio 2022 | Nota n. 109 | Art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – ulteriori chiarimenti. |
| 11 gennaio 2022 | Nota n. 29 | Art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. |

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

| DATA | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO |
|------------------|----------------------------------|--|
| 11 febbraio 2022 | Messaggio n. 679 | Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena) e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell'art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020. |
| 9 febbraio 2022 | Messaggio n. 637 | Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.Lgs n. 148/2015. Aspetti contributivi. |



**OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI
LAVORO**

| | | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| 9 febbraio 2022 | Circolare n. 23 | Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46". Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
| 9 febbraio 2022 | Messaggio n. 625 | Articolo 1, comma 74, lett. b), n. 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza. |
| 8 febbraio 2022 | Messaggio n. 606 | Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. |
| 8 febbraio 2022 | Circolare n. 22 | Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2022. |
| 7 febbraio 2022 | Messaggio n. 585 | Video-guida personalizzata e interattiva relativa alle domande di pensione accolte. |
| 3 febbraio 2022 | Messaggio n. 549 | Guida operativa per la trasmissione e la consultazione dei dati del SIUSS (già Casellario dell'assistenza). |
| 3 febbraio 2022 | Circolare n. 21 | Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura". Articolo 20 rubricato "Sospensione di termini", modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante "Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura". Modalità applicative del regime sanzionatorio ed effetti sul rilascio del Durc on line. |
| 3 febbraio 2022 | Messaggio n. 550 | Contribuzione per il finanziamento delle tutele della maternità/paternità per la categoria dei "lavoratori autonomi esercenti attività musicali", ai sensi dell'articolo 66, comma 6, del D.L. n. 73/2021 che ha inserito l'articolo 59-bis del D.lgs n. 151/2001. Istruzioni contabili. |
| 3 febbraio 2022 | Messaggio n. 548 | Rilevanza ai fini del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) dei trattamenti assistenziali in corso di godimento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. |
| 1 febbraio 2022 | Circolare n. 19 | Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti. Nuove istruzioni operative. |

**OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI
LAVORO**

| | | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| 1 febbraio 2022 | Circolare n. 18 | Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori di attività. |
| 1 febbraio 2022 | Circolare n. 17 | Importo dei contributi dovuti per l'anno 2022 per i lavoratori domestici. |
| 31 gennaio 2022 | Messaggio n. 471 | Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dall'articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Rilascio della procedura per la trasmissione delle domande. |
| 31 gennaio 2022 | Circolare n. 16 | Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Precisazioni in ordine all'ambito di applicazione. |
| 28 gennaio 2022 | Circolare n. 15 | Determinazione per l'anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti. |
| 27 gennaio 2022 | Messaggio n. 428 | Trasparenza, condivisione e correttezza negli appalti. Rilascio dell'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti. |
| 27 gennaio 2022 | Messaggio n. 425 | Accordo tra la Regione Marche e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del Covid-19. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
| 27 gennaio 2022 | Circolare n. 14 | Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". |
| 27 gennaio 2022 | Circolare n. 13 | VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi. Messaggi n. 4696 del 28 dicembre 2021 e n. 322 del 21 gennaio 2022. Precisazioni. |
| 26 gennaio 2022 | Messaggio n. 402 | Servizio "PENSAMI" (PENSione A MIsura), per conoscere la pensione futura. |



OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI LAVORO

| | | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| 26 gennaio 2022 | Messaggio n. 400 | VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi. Messaggi n. 4696 del 28 dicembre 2021 e n. 322 del 21 gennaio 2022. Precisioni. |
| 26 gennaio 2022 | Circolare n. 12 | Determinazione per l'anno 2022 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive. |
| 26 gennaio 2022 | Messaggio n. 403 | Proroga delle misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l'occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l'occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili. |
| 26 gennaio 2022 | Messaggio n. 401 | Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2021 ai fini dell'emissione delle Certificazioni Uniche. |
| 25 gennaio 2022 | Circolare n. 11 | Benefici di cui all'art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2021. |
| 21 gennaio 2022 | Messaggio n. 327 | "Congedo parentale SARS CoV-2" per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. |
| 20 gennaio 2022 | Circolare n. 9 | Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022. |
| 20 gennaio 2022 | Messaggio n. 298 | Proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19. Effetti pensionistici. |
| 20 gennaio 2022 | Messaggio n. 274 | Articolo 1, commi 91, 92 e 93, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione della c.d. APE sociale di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale. |
| 14 gennaio 2022 | Circolare n. 7 | Obblighi di contribuzione durante il periodo di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici per assumere un impiego o per l'espletamento di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea. |

**OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI
LAVORO**

| | | |
|-----------------|----------------------------------|--|
| 14 gennaio 2022 | Circolare n. 8 | Articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali". Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
| 14 gennaio 2022 | Circolare n. 6 | Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l'anno 2022. |
| 14 gennaio 2022 | Messaggio n. 197 | Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |

Agenzia delle Entrate

| DATA | ESTREMI DELL'ATTO | OGGETTO |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 31 gennaio 2022 | Risposta n. 55 | Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 - Regime Impatriati. Prestazione di lavoro dipendente in smart working dall'Italia per conto di datore di lavoro con sede all'estero. |
| 31 gennaio 2022 | Risposta n. 54 | Valutazione della applicabilità delle c.d. "retribuzioni convenzionali" in caso di attività di lavoro dipendente all'estero svolta in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con una associazione senza scopo di lucro - Articolo 51, comma 8-bis, del TUIR. |
| 25 gennaio 2022 | Risposta n. 49 | Trattamento fiscale compensi erogati nell'anno successivo a quello di maturazione - articolo 17, comma 1, lettera b) Tuir. |



Hanno collaborato a questo numero**Roberto Cunsolo**

Coordinatore Dipartimento "Commercialista del lavoro" FNC

Cesare Damiano

Già Ministro del lavoro, Presidente Associazione Lavoro&Welfare, Componente c.d.a. INAIL

Cinzia Brunazzo

Commercialista in Rimini

Stefano Ferri

Commercialista in Reggio Emilia

Maria Giovannone

Professore Aggregato in Diritto del Mercato del Lavoro Università degli Studi Roma Tre

Stefana Rossotti

Commercialista in Alba

Alessandro Ventura

Ricercatore area lavoro Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Per eventuali suggerimenti: informativa@fncommercialisti.it

